



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**PROPOSTA DI LEGGE N. 108/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE**

**PASQUALINA STRAFACE, recante:**

*“Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”.*

---

**RELATORE: MICHELE COMITO**  
**RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE**

Il Dirigente  
F.to Dina Cristiani

Il Presidente  
F. to Michele Comito

### Relazione descrittiva

La presente legge ha la finalità di continuare a dare attuazione agli ideali e agli indirizzi profusi dal compianto Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella propria attività politico-istituzionale con riferimento al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici nonché dei diritti fondamentali.

Per tale finalità si intende sostenere finanziariamente le iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, che saranno realizzate dall'Associazione che porta il nome del compianto Presidente e che è stata costituita anche con la partecipazione dei suoi familiari.

L'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.), con sede a Malito (CS), in corso Vittorio Emanuele, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per favorire iniziative volte a realizzare la promozione della cultura attraverso occasioni di scambio, confronto e formazione, contribuendo altresì allo sviluppo di processi di democrazia partecipativa che vede al centro la persona, i suoi bisogni e volontà, la qualità delle relazioni umane e sociali al fine di giungere ad una maggiore coesione ed inclusione delle persone più fragili.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro;
- l'art. 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate;
- l'art. 3 prevede la norma finanziaria;
- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

### Relazione tecnico - finanziaria

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo della legge:** “Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”.

#### Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1	L'art. 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro.		A	100.000,00 euro

**Proposta di legge n. 108/XII di iniziativa del Consigliere regionale Pasqualina Straface, recante:**

*“Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”.*”

**- Relatore: Michele Comito –**

**Relatore in Consiglio: Pasqualina Straface**

Art. 2	l'art. 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate;			0
Art. 3	L'art. 3 prevede la norma finanziaria prevedendo, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024 e la contestuale allocazione alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.			300,000,00 euro
Art. 4	L'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

In considerazione delle finalità della presente legge, la norma dispone la concessione di un finanziamento annuo nella misura massima di € 100.000 in favore di detta Associazione, sulla base di un programma annuale di attività, prevedendo il relativo stanziamento per il triennio 2022-2024.

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Totale</b>
Programma 08 (U.12.08)	100.000,00 euro	100.000,00 euro	100.000,00 euro	300.000,00 euro
Totale	100.000,00 euro	100.000,00 euro	100.000,00 euro	300.000,00 euro

## Proposta di legge recante

### “Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”

#### Art. 1

##### *(Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli)*

1. Al fine di promuovere i valori e gli ideali che hanno ispirato l'attività politico-istituzionale del Presidente Jole Santelli, orientata al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici, nonché dei diritti fondamentali, la Regione sostiene la realizzazione di iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, ivi comprese borse di studio per meritevoli e bisognosi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.), predispone un programma annuale di attività, per la cui realizzazione è autorizzata la concessione di un finanziamento annuo nel limite massimo di euro 100.000,00.

#### Art. 2

##### *(Controllo e monitoraggio delle attività finanziate)*

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli è tenuta a presentare e a sottoporre alla preventiva approvazione del dipartimento regionale competente una dettagliata relazione sull'impiego del finanziamento di cui all'articolo 1, sulla rendicontazione dell'attività svolta, sulle iniziative in corso di svolgimento e sul programma delle attività da realizzare nell'anno successivo.

2. La mancata presentazione della relazione nel termine previsto dal comma 1 comporta la perdita del diritto a ottenere il finanziamento previsto dalla presente legge.

3. Per l'anno in corso il finanziamento è concesso dietro presentazione del programma dettagliato al dipartimento regionale competente e successiva rendicontazione dell'attività espletata.

#### Art.3

##### *(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 si provvede, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022- 2024.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

#### Art. 4

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.